



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 15/10/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 2014, n. 1831

Cont. 1856/92/CO - TAR Bari (RG. 2125/92) - Comune di Andria c/ Regione Puglia e USL Ba/1 - Competenze professionali a favore degli avv.ti proff. Aldo Loiodice e Andrea Violante - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", confermata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso al TAR Bari, notificato in data 10/7/1992, il Comune di Andria chiedeva l'annullamento - previa sospensiva - della deliberazione di G.R. n. 2615 dell'1/6/1992 concernente il riparto provvisorio del FSR (Fondo Sanitario Regionale) limitatamente al 2° trimestre 1992.

Con deliberazione n. 6113 del 9/11/1992 la G.R. ratificava l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., agli avv.ti Aldo Loiodice ed Andrea Violante al fine di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato.

Il TAR Bari, con ord. 626/92, accoglieva l'istanza cautelare avanzata dal Comune ricorrente, che in seguito veniva riformata dal Consiglio di Stato.

Il giudizio TAR si concludeva con Decreto n. 1746/2003 con il quale il Presidente del TAR adito, "considerato che le parti ricorrenti, invitate a presentare nuova data di fissazione del ricorso, non vi hanno provveduto nei sei mesi successivi alla data in cui è stata formalmente sollecitata ad adempiere l'anzidetto onere", dichiarava la perenzione del ricorso, compensando le spese di lite.

Con lett. datata 13/5/2010 entrambi i professionisti officiati dalla Regione hanno chiesto il pagamento delle competenze professionali loro spettanti, allegando distinte note specifiche redatte con riferimento ad un valore di causa di 50 miliardi di vecchie lire ed applicando per l'Onorario i Medi Tariffari previsti dal DM 585/1994, quantificandole in € 227.203,17 per ciascun difensore.

All'esito dell'istruttoria svolta sugli atti di causa disponibili, si rileva quanto segue:

La causa va considerata di valore indeterminabile, anche alla luce dei criteri fissati con deliberazione del 19/4/2000 approvata dall'Ordine degli Avvocati di Bari nella seduta del 20/7/2000.

Nella fattispecie, il ricorso verteva sulla correttezza dei criteri utilizzati dalla Regione ai fini del riparto, peraltro provvisorio, del FSR, peraltro limitatamente ad un solo bimestre, e non conteneva una richiesta di pagamento di somme, né una domanda di accertamento di un credito e/o di condanna della R.P. al pagamento di somme.

La causa è dunque di valore indeterminabile, da ritenersi "di particolare importanza" alla luce degli interessi sostanziali perseguiti dall'Amm/ne e delle questioni giuridiche trattate. In sede di quantificazione del compenso professionale vengono peraltro in rilievo le seguenti circostanze: a) la causa è connessa ed analoga ad altra precedente per la quale sono già stati erogati i compensi; b) la

difesa è stata assicurata da un team di legali e non da un singolo professionista; c) il ricorso si è definito con una pronuncia di perenzione e senza trattazione di merito.

Dunque, la quantificazione del compenso, nel range previsto dal Tariffario Forense approvato con DM 5 ottobre 1994, va commisurato ai valori massimi delle cause di valore fino ad € 516.456,90, esclusa, per le ragioni dianzi illustrate, ogni ulteriore maggiorazione.

Deve osservarsi, infine, che nel calcolo degli onorari non risultano allo stato documentate le voci Redazione Memoria di Merito e Discussione Pubblica Udienza, atteso che la causa si è definita con decreto di perenzione e senza trattazione di merito.

Quanto alla voce relativa ai diritti, gli importi vengono rapportati allo scaglione tariffario relativo al valore di causa come innanzi individuato; inoltre, le voci Richiesta e deposito atti in Cancelleria risultano "duplicate", in quanto richieste da entrambi i difensori; quanto ai Diritti di vacanza: in mancanza di verbali di udienza che attestino l'apertura e chiusura degli stessi, va riconosciuto il diritto per una sola vacanza (voce 80 TF del DM 585/1994).

Per tutto quanto sopra illustrato, sulla scorta delle valutazioni effettuate in ordine all'effettivo valore della controversia nella relazione datata 17/6/2014, individuato in Indeterminabile e di particolare importanza ed in applicazione dello scaglione di riferimento (fino ad 1 miliardo di vecchie lire, pari ad € 5.164.600,00), con Onorario calcolato ai valori Massimi ricavato dalla corrispondente tabella del TF di cui al DM 585/1994, le competenze professionali dovute a ciascun professionista vengono rideterminate ex officio in € 21.577,16= (comprensivi di CAP, IVA e spese esenti ed a lordo di ritenuta d'acconto).

Considerato che, come rilevasi dal verbale sottoscritto tra le parti in data 18/6/2014, il tentativo di conciliazione tenutosi presso l'Ordine forense di Bari non ha avuto esito positivo e, vista l'urgenza segnalata dall'Avv.to Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 43.154,32, (€ 21.577,16 a titolo di compenso riconosciuto a ciascun professionista) con la connessa variazione del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 43.154,32 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno della spesa complessiva di € 43.154,32, nonché alla liquidazione e pagamento della quota parte di € 21.577,16 a titolo di compenso professionale riconosciuto per ciascun professionista, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali", dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 43.154,32, da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno della spesa complessiva di € 43.154,32 riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", nonché alla liquidazione e pagamento della quota parte di € 21.577,16 a titolo di compenso professionale riconosciuto per ciascun professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---